

Addi, 16 novembre 2011

Comitato della Bilateralità

delibera n. 1/2011

tra

Ance

Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai

Ancpl-Legacoop, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci - PL

Aniem

e

Fenea-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Dal prossimo 1° gennaio 2012 le Casse Edili sono tenute ad adottare un modello di denuncia mensile che preveda l'elenco per impresa dei cantieri attivi nel mese di riferimento ed il dettaglio delle ore lavorate in ogni cantiere da parte di ciascun operaio. Dallo stesso mese, in caso di necessità di modifiche non formali alla denuncia inviata, le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile una denuncia integrativa/sostitutiva.
2. Dal mese di aprile 2012 le Casse Edili sono tenute ad attivare un "contatore di congruità" che consenta la comparazione dei livelli minimi (definiti dall'Avviso comune del 23 ottobre 2010) di costo della manodopera per le varie tipologie di lavori con quanto risultante dalla moltiplicazione per 2,5 dell'imponibile contributivo della Cassa Edile riferito agli operai effettivamente impegnati nel cantiere.
3. Dalla stessa data del punto precedente, tutte le Casse Edili attiveranno una fase sperimentale di verifica della congruità della manodopera, utilizzando il richiamato "contatore", non collegata al rilascio del DURC.
4. Nel mese di giugno 2012 il Comitato della bilateralità si incontrerà per la verifica dei risultati della fase di sperimentazione, anche al fine di apportare eventuali modifiche alle procedure operative.
5. Dalla denuncia di competenza relativa al mese di luglio 2012 le imprese avranno l'obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, secondo quanto previsto al punto 1,

pena la irrecevitabilità della denuncia stessa e la conseguente segnalazione di irregolarità dell'impresa alla BNI.

6. Dal 1° ottobre 2012 i DURC rilasciati dalla Cassa Edile per fine lavori segnaleranno il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera secondo quanto previsto dal citato Avviso comune delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del Durc regolare
7. Alla CNCE è affidato il compito di fornire alle Casse Edili le indicazioni operative necessarie all'applicazione del presente accordo e a segnalare alle sottoscritte Associazioni eventuali difficoltà applicative o comportamenti difformi alle predette indicazioni da parte degli enti territoriali.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



CNA COSTRUZIONI



ANAEPA CONFARTIGIANATO



FIAE - CASARTIGIANI



CLAAI - Dipartimento Edilizia



ANCPL-LEGACOOP



FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE



AGCI - PL




ANIEM



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

